

**ROBERTA BRENDA**

***L'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. esce indenne dal Palazzo della  
Consulta.***

**(Nota a Corte costituzionale 23 giugno 2016, n. 152, Presidente  
Grossi, Redattore Morelli)**

1. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c. «*per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 della Costituzione nella parte in cui dispone: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", anziché a favore dell'Erario*».

Come si sa, l'art. 96 c.p.c. disciplina la responsabilità processuale aggravata, un istituto che utilizza lo scudo dei costi del processo per disincentivare l'instaurazione di controversie volutamente dilatorie e defatiganti. A tale scopo, il terzo comma legittima il giudice a condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave<sup>1</sup>. A beneficiare della condanna pecuniaria è la parte vittoriosa, che ha contrastato con successo le pretese senza costrutto dell'avversario.

L'individuazione del destinatario dell'incasso, però, non sembra convincere appieno il giudice rimettente che, invocando l'intervento manipolativo della Corte, taccia di incostituzionalità la scelta del legislatore di devolvere i frutti della condanna alla parte

---

<sup>1</sup> Uno dei primi scogli applicativi fu quello relativo alla coloritura soggettiva della condotta. A rigor di testo, l'art. 96, comma 3, c.p.c. troverebbe applicazione sulla base della mera soccombenza, anche in mancanza di dolo e colpa della parte" (Dalla Massara, *Due punti di vista sulla nuova lite temeraria dopo la novella del codice di procedura civile del 2009. Terzo comma dell'art. 96 c.p.c.: quando, quanto e perché?*, in *NGCC*, 2011, II, 55). Diversamente, la norma porrebbe seri dubbi di compatibilità costituzionale, in spregio all'art. 24 Cost. Si tratta di una ricostruzione unanimemente condivisa da dottrina e giurisprudenza e oggi pacificamente ammessa. *Ex multis*, in dottrina, Macario, *L'art. 96 c.p.c. e la condanna al risarcimento solo "su istanza di parte": ombre di incostituzionalità (e recenti modifiche legislative)*, in *Giur. it.*, 2009, 10, 2244, Finocchiaro, *Somme determinate in via equitativa anche d'ufficio: una condanna di natura risarcitoria o sanzionatoria?*, in *Guida al Diritto*, 2010, 225; Barreca, *La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna*, in *Giur. di merito*, 2011, 11, 2711; D'Apollo, *Le spese processuali*, Giuffrè, 2011; in giurisprudenza, Trib. Roma-Ostia 09 dicembre 2010, Trib. Catanzaro 30 marzo 2012, Cass., sez. Vi, 30 novembre 2012, n. 21570.

privata. La norma in questione – sostiene il giudice *a quo* – è posta a presidio di un interesse pubblicistico (preservare il buon andamento del sistema giustizia e scoraggiare l’abuso del processo) la cui lesione offende non soltanto il singolo ma l’intera collettività. Motivo per il quale sarebbe ragionevole che delle somme ricavate dalla lotta alle liti temerarie si giovasse l’Erario piuttosto che la parte.

La risposta della Corte costituzionale è secca e precisa: l’individuazione del soggetto beneficiario della condanna pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del legislatore per cui non è costituzionalmente sindacabile la scelta di far eseguire il pagamento nelle mani della parte privata. Una decisione che lascia intatto il tenore letterale dell’art. 96, comma 3, c.p.c., preservando la norma da manipolazioni e rimaneggiamenti.

Per pervenire a questa conclusione, la Corte ha dovuto affrontare (e risolvere) un problema assai delicato.

Non va sottaciuto che la decisione della Consulta è stata influenzata in maniera non indifferente da talune importanti considerazioni sulla natura della condanna pecuniaria e sul dilemma della sua funzione tipica. Un tema piuttosto spinoso, finito al centro di un acceso dibattito che ha prestato il fianco a letture dissonanti e soluzioni interpretative spesso in disaccordo tra loro. In particolare, era discusso se, per procedere alla condanna, fosse richiesta l’esistenza di un danno di controparte ovvero essa conseguisse al mero accertamento del carattere temerario della condotta processuale. Alla radice dell’indecisione l’interrogativo “risarcimento o sanzione?”<sup>2</sup> a cui la Consulta sembra

---

<sup>2</sup> La formulazione vaga ed imprecisa dell’art. 96, comma 3, c.p.c. disegna una fattispecie dai contorni sfumati, che presta il fianco a letture dissonanti e soluzioni interpretative del tutto in disaccordo tra loro. Due orientamenti si contendono il campo. Secondo una prima lettura che valorizza la collocazione sistematica dell’istituto, la disposizione avrebbe natura risarcitoria e si preoccuperebbe di garantire la reintegrazione del danno da illecito coinvolgimento nel processo, sotto il segno di taluni elementi di novità rispetto alla regola “tradizionale” dettata dal primo comma: la condanna officiosa e l’alleggerimento (più o meno vistoso) dell’onere della prova. Secondo una più aderente al tenore testuale, invece, l’art. 96, comma 3, c.p.c. avrebbe natura sanzionatoria. La norma prevedrebbe la possibilità (anche officiosa) di punire la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, costringendola al pagamento di una somma di denaro, pur in mancanza di un pregiudizio effettivamente subito dalla controparte in favore della quale tale somma è riconosciuta. *Ex multis*, Morano Cinque, *Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzione risarcitoria*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 9, 1855; Porreca, *L’art. 96, 3° comma, c.p.c. tra ristoro e sanzione*, in *Foro it.*, 2010, I, 2242 ss.; Scarselli, *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l’uso*, in *Foro it.*, 2010, I, 2237 ss.; Busnelli-D’Alessandro, *L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravate o “condanna punitiva”?*, in *Danno e Resp.*, 2012, 585 ss.; Fiengo, *La responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Corr. Giu.*, 2016, 1, 115 ss.

finalmente aver dato risposta certa. Poco o punto convinto della necessità di una scelta netta tra i due termini del dilemma, il giudice costituzionale converge verso una soluzione mediana, nel senso della duplicità di scopo: l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione (prevalentemente) sanzionatoria (ma comunque non esclusivamente tale) e indennitaria.

Convincentemente la Corte costituzionale, pur ammettendo l'astratta ragionevolezza della soluzione prospettata dal giudice fiorentino (destinare gli incassi delle condanne pecuniarie allo Stato sarebbe più conforme al sistema), riconosce costituzionalmente legittimo l'esercizio di discrezionalità del legislatore. Per due ragioni, la prima delle quali è che la scelta di prevedere il pagamento della somma a favore della parte garantisce maggiore effettività alla condanna (la riscossione effettuata dalla parte privata avviene in tempi più celeri e con minore aggravio di costi). La seconda (forse più importante) sta nella considerazione che l'art. 96, comma 3, c.p.c. assolve una concorrente funzione indennitaria nei confronti della parte vittoriosa che non sia riuscita a provare il danno (pur lamentato) da illecito coinvolgimento nel processo o ritardo nell'accertamento della verità. Insomma, il legislatore ben avrebbe potuto devolvere, alternativamente, le somme scrutinate allo Stato ma il fatto che si sia determinato per una soluzione di segno diverso è scelta inattaccabile, sorretta da motivazioni più che persuasive.

2. Gli operatori del diritto continuano a vedere nell'art. 96, comma 3, c.p.c. ambiguità da sciogliere. Fin dalla sua introduzione ad opera della l. n. 69/2009, infatti, l'istituto è stato foriero di diffuse perplessità, a cominciare dal nodo relativo alla natura e alla funzione della norma.

Alla vigilia della sentenza in commento, la situazione, sul punto, si presentava alquanto confusa, con interpretazioni discordanti in dottrina<sup>3</sup>. Indicazioni più sicure provenivano, invece, dalla giurisprudenza che, dopo un disorientamento iniziale, si è andata assestando su posizioni di interpretazione stabile, riportando, di fatto, la disposizione al novero degli strumenti sanzionatori<sup>4</sup>. Ma anche qui non sono mancate voci fuori dal coro che hanno impedito il consolidarsi di un orientamento resistente al dubbio.

---

<sup>3</sup> Per un rapido quadro di sintesi vd. nota 2.

<sup>4</sup> "L'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ. introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia

Dopo nove anni dall'introduzione della disposizione la Corte costituzionale ha disegnato una cornice giuridica finalmente comprensibile, restituendo un quadro normativo chiaro e dettagliato circa la natura e le finalità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La Consulta, adottando un'interpretazione adeguatrice coerente alla formulazione testuale della norma<sup>5</sup>, apre una finestra di certezza sulla funzione (prevalentemente) sanzionatoria dello strumento, riconoscendo esplicitamente che scopo precipuo della condanna pecuniaria è scoraggiare l'abuso del processo<sup>6</sup> e tutelare l'interesse pubblicistico al corretto funzionamento del sistema giustizia, indipendentemente dal verificarsi di un danno della controparte. In buona sostanza, l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha "introdotto nel processo civile una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosta dalla struttura tipica dell'illecito

---

dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" L'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ. introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario" (Cass., sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902) "introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c." (Trib. Reggio Emilia con sentenza 25 settembre 2012); "il legislatore (l. n. 69 del 2009) ha introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, comma 3, c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema. Infatti, la norma introdotta dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 nel comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" risolvendosi in una forma di danno punitivo, in una sanzione d'ufficio, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia" (Trib. Pistoia, sentenza 8 novembre 2011, n. 951).

<sup>5</sup> Al punto 4.3 si precisa che "la norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa".

<sup>6</sup> Il riferimento all'abuso del processo risveglia l'interesse per un tema molto discusso attualmente. La locuzione rimanda ad una categoria pluricomprendiva che abbraccia nozioni e situazioni davvero eterogenee tra loro. Denominatore comune "l'idea di un giudizio esclusivamente preordinato a finalità estranee a quelle che istituzionalmente gli pertengono" (Montanari, *Note minime sull'abuso del processo civile*, in *Corr. giu.*, 2011, 4, 557, cui si rimanda per un quadro d'insieme). Si precisa che, nello spazio della presente riflessione, gli estremi dell'abuso del processo vanno riportati alle sole fattispecie di deliberata e consapevole instaurazione di un'azione infondata. Per un quadro di sintesi, Dondi-Giussani, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 193 ss.; Ghirga, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012; Scarselli, *Sul cd. abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1450 ss.; Taruffo, *L'abuso del processo profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 117 ss.; Panzarola, *Presupposti e conseguenze della creazione giurisprudenziale del c.d. abuso del processo*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, 23 ss.

civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96<sup>7</sup> e [che] conflui[sce], invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette “condanne afflittive”. Con la conseguenza che il giudice potrà procedere alla condanna a seguito del solo accertamento della rimproverabilità del comportamento della parte perdente in termini di dolo o colpa grave.

La norma si inserisce nel tentativo di organizzare una reazione normativa all’abuso del processo attraverso istituti di responsabilizzazione nell’impiego degli strumenti processuali<sup>8</sup> che mira ad evitare allungamenti ingiustificati nel tempo generale di trattazione e definizione dei processi, combattendo la possibilità della prevaricazione della convenienza personale nell’instaurazione o prosecuzione della lite. Agire o resistere temerariamente significa alimentare una controversia fine a se stessa che rallenta i tempi già eccessivamente dilatati della giustizia civile, creando serio nocimento all’ordinario svolgersi delle altre cause in trattazione. Una situazione di stallo che riproduce la realtà dei tribunali italiani, troppe volte impegnata con processi che non avrebbero dovuto celebrarsi o che avrebbero dovuto tenersi con modalità e tempi più ragionevoli. Comportamenti scorretti e volutamente dannosi che il legislatore non ha inteso lasciare impuniti.

La sentenza della Corte costituzionale ripercorre le tappe che hanno contrassegnato l’introduzione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a cominciare dall’art. 385, comma 4, c.p.c. e dalla sua abrogazione.<sup>9</sup> La norma in questione introduceva una peculiare forma di responsabilità processuale, pensata *ad hoc* per il giudizio di cassazione, che conferiva al giudice il potere di condannare al pagamento di una somma la parte che avesse proposto ricorso o resistito con colpa grave, pur in mancanza della prova di un danno. Della natura punitiva dell’art. 385, comma 4, c.p.c. non si è mai dubitato, eppure quando il legislatore del 2009 scelse di abrogarlo – “evidentemente perché considerato assorbito dall’art. 96, comma 3, c.p.c.”<sup>10</sup> – in parecchi hanno escluso che le ragioni della soppressione trovassero

---

<sup>7</sup> L’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. consente alla parte vittoriosa (che ne faccia espressa richiesta) di ottenere il risarcimento dei danni da lite temeraria, quando l’avversario abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero, in talune ipotesi tassative, senza aver fatto uso della normale prudenza.

<sup>8</sup> Balena, “La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge n. 18 giugno n. 69/2009)”, *Giust. proc. civ.*, 2009, II, 752; Briguglio, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. Civ.*, II, 2009, 270.

<sup>9</sup> Sassani, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 237.

<sup>10</sup> Scarselli, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2010, I, 2237.

fondamento nella scelta del legislatore di far confluire la norma in una disciplina (sanzionatoria) valevole per tutti i gradi di giudizio<sup>11</sup>. Di contrario avviso la Corte costituzionale che vede l'esistenza di uno stretto vincolo teleologico tra l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, c.p.c. e la contestuale introduzione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ciò leggendo l'ulteriore e definitiva conferma dell'esistenza, in capo al giudice, di un potere sanzionatorio diretto a contrastare lo spreco delle risorse del sistema giustizia.

3. Prevalente ma non esclusiva è la funzione punitiva dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Limitare l'operatività della norma all'assolvimento di una funzione esclusivamente sanzionatoria è infatti riduttivo perché restituisce una visione parziale dell'istituto che trascura ulteriori profili di rilevanza. L'effettiva portata del terzo comma va coordinata con la sua concorrente funzione indennitaria che, al tempo stesso, permette di inquadrare la disposizione da un punto di vista *lato sensu* compensativo. Si tratta di una finalità aggiuntiva che entra in gioco laddove la parte vittoriosa, pur avendo invocato la tutela risarcitoria predisposta dall'art. 96, comma 1, c.p.c., non sia riuscita a provare il danno da illecito coinvolgimento nel processo (o ritardo nell'accertamento della verità)<sup>12</sup>, vedendo così frustrata la propria legittima aspettativa ad ottenere ristoro per il pregiudizio patito. Questo sviluppo motivazionale è prezioso perché completa l'analisi funzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c.: uno strumento dalla duplice "anima", sanzionatoria e (insieme) compensativa, senza che sia possibile distinguere con precisione dove finisca l'una e dove inizi l'altra.

L'interpretazione finalistica adottata dalla Corte ha il pregio di recuperare il contatto con la realtà di un sistema che, quando si tratta di prestare soccorso alle vittime delle liti temerarie, ha manifestato finora una palese inadeguatezza. Ciò è innegabile per l'oggettiva difficoltà di ottenere il risarcimento *ex art.* 96, comma 1, c.p.c., stante la

---

<sup>11</sup> Maffuccini, *Come contrastare l'abuso del processo? Brevi spunti sugli articoli 96 e 385 del codice di procedura civile*, in *Questione Giustizia*, 2009, 3, 64; Vanacore, *Lite temeraria: il "canto del cigno" dell'art. 385, 4° co., c.p.c. e la nuova responsabilità aggravata*, in *La responsabilità civile*, 2009, 12, 971.

<sup>12</sup> La valorizzazione di una concorrente funzione indennitaria in capo all'art. 96, comma 3, c.p.c. apre nuove questioni tutte da risolvere, in particolare, quella relativa alla possibile cumulabilità tra le due condanne contemplate dai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. Stante la diversa funzione dei due istituti (risarcitoria il primo e punitivo il secondo), i sostenitori della natura sanzionatoria ammettono l'ipotesi del cumulo, ma dopo l'interpretazione finalistica adottata dalla Corte costituzionale la risposta potrebbe non essere più così scontata.

gravosità dell'onere della prova e la ricorrente impossibilità di dimostrare il danno da illecito coinvolgimento nel processo<sup>13</sup>. È sorta così la necessità di superare la *impasse* della tutela risarcitoria e di assegnare al soggetto processualmente danneggiato uno strumento efficace, fattivamente e non solo sulla carta, che, in modo o nell'altro, consenta alla parte di ricevere soddisfazione e ristoro per la perdita "avvertita" ma non concretamente provata.

La risposta del legislatore si è fatta attendere per decenni ma alla fine è arrivata con l'art. 96, comma 3, c.p.c. È qui che alberga il vero punto d'incontro (e scontro) tra risarcimento e sanzione: destinare alla parte vittoriosa i proventi della condanna pecuniaria aggira l'onere della prova – o, meglio, lo sopprime – perché affida la "riparazione" del "danno" (se di riparazione e di danno può ancora parlarsi, almeno secondo il linguaggio del nostro tecnicismo giuridico) al mero accertamento del carattere temerario della condotta (mala fede e colpa grave), aumentando notevolmente le probabilità di realizzare le aspettative di tutela del singolo.

4. Merita plauso la ricostruzione messa a punto dalla Corte costituzionale che evita le trappole delle definizioni unilaterali e ben coglie la natura polifunzionale dell'istituto. La condanna pecuniaria ha il fine precipuo di reprimere e prevenire il reiterarsi di una condotta lesiva per gli interessi della collettività (l'abuso del diritto di azione e difesa e dei principi regolatori del giusto processo). L'istituto, tuttavia, fa salva una concorrente funzione *lato sensu* compensativa che si presta ad ovviare agli inconvenienti pratici del risarcimento. Con la conseguenza che, nelle non infrequenti ipotesi in cui sia difficile dimostrare l'esistenza del pregiudizio, l'art. 96, comma 3, c.p.c. si atteggia a rimedio salvacondotto che "giunge laddove non arriva la prova del danno"<sup>14</sup>. Ma tutto regge bene solo se c'è la concorrenza di scopi: una condanna pecuniaria a carattere prettamente sanzionatorio, la cui determinazione si colora di un elemento idennitario, ossia il ristoro

---

<sup>13</sup> Come è noto, nel suo impianto originario, l'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. consente alla parte vittoriosa di ottenere il risarcimento dei danni da lite temeraria, quando l'avversario abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero, in talune ipotesi tassative, senza aver fatto uso della normale prudenza. È altrettanto noto, però, quanto sia notevolmente difficile assolvere l'onere di provare un danno di questo genere, un ostacolo insormontabile, che ha gettato l'art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, nel dimenticatoio della desuetudine.

<sup>14</sup> Dalla Massara, *Due punti di vista sulla nuova lite temeraria*, *op. cit.*, 55.

per un danno che si può ragionevolmente presumere con esonero dalla prova del *quantum*. Una soluzione che evita le strettoie del riduttivismo un po' manicheo e che, con ragionevolezza, scorge nella norma una duplicità di funzioni.

Con la scelta operata dalla Consulta, l'art. 96, comma 3, c.p.c. emerge dai flutti delle perplessità che lo avevano accolto. Se ne può immaginare un'applicazione meno incerta ed un futuro di più frequente applicazione.